



Comune di Villanova Truschedu

Provincia di Oristano

Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali

Tel. 0783 607603 – 0783 1931438

e mail: protocollo@comune.villanovatruschedu.or.it sociale@comune.villanovatruschedu.or.it

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - ANNO 2026 -

**Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**

Il Responsabile

Visti:

- l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07 Giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi previsti sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025 con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- vista la Determinazione della RAS - Ass.to dei Lavori Pubblici – Serv. Edilizia Residenziale Pubblica n. 2222/35034 del 21/07/2026 con cui si è disposto di approvare il nuovo Bando regionale permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11);

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativo all'annualità 2026, le quali dovranno pervenire entro e non oltre il 16.10.2026.

ART. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare domanda i residenti nel territorio di Villanova Truschedu, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea (i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare titolo di soggiorno ai sensi del D.lgs. n°286/98);
- essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale e risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati di unità immobiliari di proprietà privata sita nel Comune di Villanova Truschedu occupate a titolo di abitazione principale;
- appartenere ad una delle seguenti fasce di reddito:
 - Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
 - Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ART. 2 REQUISITI DELLA LOCAZIONE

- La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026;
- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e di locazione transitoria;
- Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo familiare;
- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;
- Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota;
- Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);
- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando;
- Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;
- I richiedenti devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

ART. 3 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

ART. 4 CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone

sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati.

Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS.

Il diritto del contributo decorre dal 1° Gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 Dicembre 2026.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli interessati devono inoltrare apposita richiesta entro e non oltre il giorno **venerdì 16 Ottobre 2026** sui moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune di Villanova Truschedu.

Le domande potranno essere consegnate in Comune o pervenire a mezzo posta ordinaria (Comune di Villanova Truschedu via Tripoli n. 2 09070) o posta elettronica (protocollo@comune.Villanova Truschedu.or.it) o posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.Villanova Truschedu.or.it) entro il termine perentorio suddetto, corredate della documentazione necessaria indicata nello stesso modulo, e nello specifico:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato dell'immobile in questione;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto o eventuale certificazione della cedolare secca;

- copia della certificazione ISEE 2025;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2026 - contenenti: nominativo e firma del locatore, nominativo del conduttore, importo del canone, causale;
- per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Si procede alla formulazione di due distinte graduatorie (una per la fascia A e una per la fascia B) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare l'importo dei contributi spettanti per l'anno 2026 e ad inviare il fabbisogno alla Regione Sardegna Assessorato lavori pubblici entro e non oltre il 15/11/2026.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione (che dovranno essere consegnate all'Ufficio comunale improrogabilmente entro il 10/12/2026).

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, l'INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Villanova Truschedu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Il cittadino interessato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026 dovrà, pertanto, leggere con attenzione la suddetta informativa e dichiarare la presa visione ed accettazione nella istanza di richiesta.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ART. 11 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, nonché ai relativi decreti di attuazione e alle direttive di cui alla D.G.R. n. 36/36 del 09/07/2025.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Pietro Meloni

